

# PROTOCOLLO D'INTESA PER LA COOPERAZIONE IN TEMA DI SANITA' PUBBLICA

TRA

**MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro della Difesa, domiciliato per la carica in Roma, Via XX Settembre, 8

E

**REGIONE LOMBARDIA** in persona del Presidente della Regione Lombardia, domiciliato per la carica in Milano, Piazza Città di Lombardia, 1.

VISTI

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, che prevede la conclusione di accordi tra pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833 “*Istituzione del servizio sanitario nazionale*” con particolare riferimento all'art. 47 che stabilisce che il Ministero della Difesa può stipulare convenzioni con le unità sanitarie locali per prestazioni professionali presso la organizzazione sanitaria militare da parte del personale delle unità sanitarie locali nei limiti di orario previsto per detto personale;
- il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “*Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421*”;
- il Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'Ordinamento Militare), che prevede varie forme di collaborazione tra il sistema sanitario e la sanità militare tramite i suoi organi;
- il DPR 15 marzo 2010, n. 90 (T.U. delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare),
- l'art. 1 del Decreto Interministeriale Sanità-Difesa 4 marzo 2015 e s.m.i., che stabilisce che tra le categorie destinatarie delle prestazioni erogate dalla Sanità militare rientrano, oltre a tutte le specifiche categorie individuate, anche i cittadini ricoverati per motivi d'urgenza, su richiesta del sistema di emergenza sanitaria territoriale nonché cittadini italiani e stranieri che costituiscono casi di particolare interesse scientifico, clinico o umanitario individuati di volta in volta con apposita determinazione dell'Amministrazione della Difesa, previa comunicazione al Ministero della Sanità e nel rispetto, per i cittadini stranieri, delle vigenti disposizioni di legge in materia di autorizzazione al ricovero e cura in Italia;
- la legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 “*Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità*”

PREMESSA

- su tutto il territorio nazionale operano Strutture Sanitarie Militari dotate di strumentazione di elevata tecnologia e di mezzi e servizi utilizzati in caso di pubbliche calamità ed impiegabili anche in condizioni ordinarie per tutta l'utenza nazionale, con professionalità in possesso di uno specifico bagaglio di esperienza maturato in scenari emergenziali in Patria e all'Estero e nell'assistenza alle popolazioni locali nel corso di missioni internazionali;

- sul territorio nazionale operano Ospedali di rilievo Nazionale, Istituti Universitari e di Ricerca e strutture sanitarie di elevata qualità, con professionalità in grado di fornire prestazioni di eccellenza in moltissime discipline della medicina e della chirurgia che possono collaborare con la Sanità Militare anche nel campo della formazione del proprio personale sanitario in diversi settori, con particolare riferimento a quello delle urgenze-emergenze nelle distinte branche ultra-specialistiche;
- l’attuale contesto economico-finanziario del Paese detta, anche nel campo sanitario, la scelta di obiettivi che garantiscano la massima efficienza, orientata al contenimento dei costi e all’ottimizzazione delle risorse necessarie ad assicurare una risposta congrua all’utenza;
- sussiste la necessità di una sinergia sempre più integrata tra Sanità Civile e Sanità Militare, già prevista con l’istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;
- la Regione Lombardia ha interesse ad operare, in accordo con il Ministero della Difesa e in sinergia con gli organismi della Sanità Militare, una integrazione delle professionalità e un interscambio di risorse logistiche e di servizi allo scopo di fornire una risposta sanitaria quanto più esaustiva ai bisogni assistenziali della propria utenza;
- il Ministero della Difesa ha interesse che gli organismi della Sanità Militare mantengano elevati standard qualitativi, attraverso accordi applicativi dell’art. 11 della legge n. 833 del 1978 per una crescente integrazione con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale ed un ampliamento del bacino d’utenza;

## **SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:**

### Articolo 1 OGGETTO

1. Il Ministero della Difesa e la Regione Lombardia, nel rispetto delle disposizioni legislative che disciplinano le rispettive competenze, definiscono con il presente Protocollo d’Intesa la reciproca collaborazione per la promozione, l’istituzione, l’organizzazione e lo sviluppo di attività di comune interesse nel settore sanità pubblica, mediante l’impiego delle risorse, delle strutture e mezzi in rispettiva dotazione da individuare con successivi accordi, al fine di consentire sinergie tali da garantire standard qualitativi di eccellenza per l’utenza civile e militare. Il presente Protocollo consente, altresì, di definire e monitorare congiuntamente i programmi e gli studi di comune interesse attraverso ulteriori specifici accordi, per accrescere l’efficacia dei rapporti di collaborazione.

2. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1, si individuano quali strutture sanitarie gli organismi della Sanità Militare nelle sue articolazioni che procederanno alla stipula di accordi/convenzioni con strutture della sanità pubblica della Regione Lombardia.

### Articolo 2 CONTENUTI E MODALITA' DI ATTUAZIONE

1. La collaborazione tra il Ministero della Difesa e la Regione Lombardia, prevede la definizione, la scelta e la realizzazione di programmi, attività sperimentali, progetti e studi di comune interesse relativi all’oggetto del presente Protocollo d’Intesa sulla base di requisiti tecnici sviluppati congiuntamente.

2. Il Ministero della Difesa e la Regione Lombardia, compatibilmente con le proprie attività istituzionali, che avranno in ogni caso carattere di priorità, forniscono reciprocamente le prestazioni

richieste e concordate in conformità alle leggi e alle normative in vigore, impiegando strutture, attrezzature e personale necessari.

3. Per attuare la collaborazione in applicazione del presente Protocollo d'Intesa sono stipulati specifici accordi esecutivi e attuativi che disciplinano, per ogni singolo settore di interesse comune, la durata e la natura delle attività e delle prestazioni tecniche e scientifiche, le forme di collaborazione, le risorse umane, strumentali e finanziarie eventualmente a carico di ciascuna Parte ed ogni altra modalità del rapporto che si intende costituire, ivi compresa ~~la configurazione~~ l'istituzione di ~~dei~~ Gruppi di Lavoro congiunti Ministero della Difesa e Regione Lombardia.

4. I predetti accordi esecutivi e attuativi, sono stipulati tra le articolazioni dell'Amministrazione della Difesa e le strutture sanitarie pubbliche della Regione Lombardia in funzione del particolare ambito di sviluppo della collaborazione individuata, nel rispetto delle normative vigenti che regolano entrambi gli Enti.

5. Al fine di ottimizzare le attività di collaborazione, tutti gli accordi tra le strutture del Servizio Sanitario Nazionale della Regione Lombardia e le strutture della Sanità Militare vengono sottoposti alla Commissione paritetica di cui al successivo art. 3 e dovranno essere inviati allo Stato Maggiore della Difesa e alla Regione Lombardia per le preventive valutazioni.

6. Gli accordi valutati positivamente dalla Commissione paritetica e dallo Stato Maggiore della Difesa, ovvero che si ritiene di dover modificare secondo le osservazioni della predetta Commissione, sono sottoposti all'approvazione degli organi competenti del Ministero della Difesa e della Regione Lombardia.

7. Nell'ambito dei predetti accordi è disciplinato, nel rispetto della normativa vigente, l'impiego del rispettivo personale che dovrà tener conto delle norme in vigore presso le amministrazioni di provenienza.

### Articolo 3

#### INDIVIDUAZIONE E COORDINAMENTO DEI PROGRAMMI E COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE PARITETICA

1. Lo svolgimento dei programmi e delle attività disciplinate dagli accordi esecutivi e attuativi rimarrà di esclusiva competenza e responsabilità dei firmatari degli stessi.

2. Per gli indirizzi e il controllo delle attività derivanti dagli accordi esecutivi e attuativi, è costituita una Commissione paritetica, composta da tre rappresentanti per ciascuna delle Parti, nominati, per quanto di rispettiva competenza, dal Ministro della Difesa e dal Presidente della Giunta regionale della Lombardia, avente il compito di:

- effettuare ed aggiornare la ricognizione sistematica di tutte le collaborazioni in atto tra le strutture del Sistema Sanitario Regionale e le strutture sanitarie militari;
- definire i programmi e le iniziative nelle aree dell'assistenza, della ricerca, della formazione e della divulgazione in ordine ai quali sviluppare i rapporti di collaborazione fra le Parti, in coerenza con la programmazione sanitaria della Regione Lombardia e con i compiti istituzionali delle strutture sanitarie militari;
- verificare periodicamente lo stato di avanzamento delle attività congiunte e proporre le azioni occorrenti alla realizzazione dei comuni obiettivi;
- esaminare le proposte di accordi esecutivi e attuativi e proporre le eventuali modifiche ed integrazioni al fine dell'approvazione da parte degli organi competenti;
- esaminare e proporre le misure necessarie per la soluzione di eventuali problemi che possano insorgere nell'applicazione degli accordi esecutivi e attuativi.

3. La Commissione paritetica si riunisce ogni qualvolta lo richieda una delle Parti firmatarie del presente Protocollo e comunque almeno due volte l'anno; la presidenza è affidata alternativamente,

per ogni singola riunione, ai rappresentanti delle Parti firmatarie del presente Protocollo designati ai sensi del precedente comma 2.

4. I componenti della Commissione paritetica rimangono in carica fino alla nomina dei nuovi rappresentanti da parte del Ministero della Difesa e del Presidente della Regione Lombardia.

5. Le proposte formulate dalla Commissione sono inoltrate allo Stato Maggiore della Difesa e alla Regione Lombardia per le valutazioni e le conseguenti determinazioni di competenza.

6. Il funzionamento e l'organizzazione dei lavori della Commissione sono regolati da disciplina interna, da individuarsi nel corso della prima seduta successiva alla nomina e prima di esaminare ogni altra questione, prevedendo comunque la redazione di verbale per ciascuna seduta.

7. I componenti della Commissione non percepiscono alcun compenso o rimborso spese per l'attività prestata.

#### Articolo 4 DIVULGAZIONE E VIGILANZA

L'eventuale divulgazione dei risultati degli studi e delle attività in genere condotti e attuati in applicazione del presente Protocollo d'Intesa e dagli accordi esecutivi possono avvenire secondo modalità che saranno concordate con specifico atto tra le Parti firmatarie del presente protocollo, ivi inclusi gli aspetti riferiti alla menzione della collaborazione fornita dall'altra Parte, nel rispetto delle norme di riservatezza e segretezza in vigore.

#### Articolo 5 ACCESSO ALLE INSTALLAZIONI E SICUREZZA DEL PERSONALE

1. Il personale della Regione Lombardia, in esecuzione del presente Protocollo d'Intesa o dei discendenti Accordi Esecutivi e Attuativi, può avere accesso ad installazioni militari ed è tenuto ad osservare le norme di sicurezza per l'ingresso alle stesse e quelle previste in materia di tutela dei luoghi di lavoro, oltre alle eventuali restrizioni previste per le aree riservate.

2. Il menzionato personale è tenuto anche al dovere di riservatezza per ciò che attiene alle aree e ai documenti ai quali dovesse avere accesso.

3. Il personale del Ministero della Difesa sarà parimenti tenuto al rispetto delle norme di sicurezza generali vigenti all'interno delle strutture della Regione Lombardia e al dovere di riservatezza.

4. Per il personale del Ministero della Difesa e della Regione Lombardia, la partecipazione alle attività stabilite in esecuzione del presente Protocollo d'Intesa, anche fuori dell'ordinaria sede di lavoro, costituisce attività di servizio.

#### Articolo 6 SEGRETEZZA

1. Ciascuna Parte è tenuta ad osservare e a far osservare il segreto nei confronti di qualsiasi soggetto giuridico estraneo alle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa e dei discendenti Accordi Esecutivi e Attuativi, in mancanza di esplicita autorizzazione dell'altra Parte per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti ed oggetti di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività sopra menzionate.

2. Per quanto concerne la tutela del segreto saranno applicate le disposizioni vigenti, il Codice Penale e il Codice Penale Militare di pace.

Articolo 7  
PROPRIETA' INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE

Il Ministero della Difesa e la Regione Lombardia, ai propri fini istituzionali, hanno comunque la possibilità di utilizzare singolarmente e senza oneri aggiuntivi per l'altra Parte, i risultati degli studi e delle attività effettuate in collaborazione ai sensi del presente Protocollo d'Intesa e dei discendenti Accordi Esecutivi e Attuativi, fermo restando quanto previsto dall'art. 4.

Articolo 8  
DURATA

1. Il presente Protocollo d'Intesa, che decorre dalla data della firma, ha durata quinquennale e potrà essere rinnovato, per una sola volta, con il consenso delle Parti, per un analogo periodo di cinque anni. Lo stesso potrà essere integrato o modificato, in qualunque momento, esclusivamente in forma scritta, previa intesa tra le Parti.

2. Qualora durante detto periodo dovessero intervenire fatti che impediscano, compromettano o non consentano il regolare svolgimento delle attività oggetto del presente Protocollo d'Intesa, esso potrà essere risolto liberamente per volontà di una delle parti o per mutuo consenso manifestato in forma scritta, in qualsiasi momento con un preavviso di 60 giorni, senza che questo possa comportare azioni di rivalsa a causa della anticipata interruzione di quanto in esso previsto.

Articolo 9  
CONTROVERSIE

Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione e/o dall'applicazione del presente Protocollo d'Intesa e/o degli accordi esecutivi e attuativi sono rimesse alla Commissione paritetica di cui all'art. 3. Ove non risulti possibile trovare un'intesa tra le Parti, le controversie vengono risolte con decisione finale delle Parti firmatarie del presente Protocollo.

Articolo 10  
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il trattamento dei dati personali raccolti nel corso dell'attuazione di ciascun Accordo Esecutivo e Attuativo discendente dal presente Protocollo d'Intesa avviene nel rispetto del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, del GDPR 679 del 27.04.2016 e D.Lgs 10.08.2018 n. 101. Ciascun Accordo Esecutivo e Attuativo individua i responsabili del trattamento dei dati personali.

Articolo 11  
ONERI

Dalla sottoscrizione del presente Protocollo d'Intesa non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato e della Regione Lombardia. Eventuali oneri che dovessero derivare dall'attuazione degli accordi esecutivi e attuativi saranno a carico dei soggetti sottoscrittori.

Articolo 12  
SOTTOSCRIZIONE E REGISTRAZIONE

Il presente Protocollo d'Intesa, composto da n. 6 (sei) pagine, viene redatto in due originali in carta libera, sottoscritto digitalmente, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e sarà registrato solo in caso d'uso. Le spese per la registrazione del presente Protocollo sono a carico della Parte richiedente.

Firmato in data \_\_\_\_\_ in due originali facenti fede.

*Il Ministro della Difesa*

*L'Assessore al Welfare*

*Regione Lombardia*